



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 giugno 2023
(OR. en)

9812/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0019 (NLE)**

PECHE 210

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle
 possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di
 partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e
 la Repubblica del Madagascar (2023-2027)

REGOLAMENTO (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione
dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile
tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar (2023-2027)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar ("Madagascar") e la Comunità europea¹ ("accordo del 2007"), approvato mediante il regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio², è stato applicato a titolo provvisorio dal 1 gennaio 2007. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo del 2007, entrato in applicazione il medesimo giorno, è stato più volte sostituito.
- 2) L'ultimo protocollo dell'accordo è scaduto il 31 dicembre 2018.
- 3) Il 4 giugno 2018, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Madagascar ai fini della conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile ("accordo") e di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo ("protocollo").
- 4) Tra luglio 2018 e ottobre 2022, si sono svolte otto tornate di negoziati con il Madagascar per l'accordo di partenariato e il relativo protocollo. Una volta conclusi tali negoziati, l'accordo e il relativo protocollo sono stati siglati il 28 ottobre 2022.

¹ GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7.

² Regolamento (CE) n. 31/2008 del Consiglio, del 15 novembre 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1).

- 5) Conformemente alla decisione (UE) 2023/... del Consiglio¹⁺, l'accordo e il protocollo sono stati firmati il ...⁺⁺.
- 6) È opportuno che le possibilità di pesca previste dal protocollo per gli stock ittici altamente migratori, stabilite conformemente alle raccomandazioni e alle risoluzioni adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, siano ripartite tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo stesso.⁷⁾ Tali misure sono urgenti viste l'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar e la necessità di ridurre il più possibile l'interruzione di tali attività. Il protocollo si applicherà pertanto a titolo provvisorio a decorrere dal ...⁺⁺⁺, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, al fine di consentire quanto prima la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU ...

⁺ GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 9523/23 e completare la corrispondente nota a piè di pagina.

⁺⁺ GU: inserire la data di firma dell'accordo e del protocollo di cui al documento ST 9007/23.

⁺⁺⁺ GU: inserire la data – 1 luglio 2023 – o la data della firma dell'accordo e del protocollo nel documento ST 9007/23 se la firma avviene dopo il 1 luglio 2023.

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite come segue tra gli Stati membri, per tutta la durata di applicazione del protocollo:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: 16 pescherecci

Francia: 15 pescherecci

Italia: 1 peschereccio

totale: 32 unità;

b) pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100:

Spagna: 7 pescherecci

Francia: 4 pescherecci

Portogallo: 2 pescherecci

totale: 13 unità;

c) pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100:

Francia: 20 pescherecci

totale: 20 unità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal ... [*data di firma del protocollo*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
